

Circolare dell'Istituto previdenziale con i nuovi valori per gli iscritti alla gestione separata

Inps 2, contributi più salati

Aliquota al 28,72%. Aumenti congelati per le partite Iva

DI LEONARDO COMEGNA

Sale di un punto l'aliquota contributiva dovuta nel 2014 dai parasubordinati, entro il massimale imponibile di 100.123 euro. Ma non per tutti. L'aumento è stato congelato per le Partite Iva. È quanto indicato dall'Inps nella circolare n. 18/2014. Resta invece ferma, almeno per l'anno 2014, la quota dovuta dai titolari di partita Iva momentaneamente «graziosi dalla legge di Stabilità (art. 1, comma 491, legge n. 147/2013). Dal gennaio 2018 raggiungerà il 33,72% per i collaboratori «esclusivi» (colui che dalla collaborazione o dall'attività con partita Iva senza cassa ricavano il principale sostentamento); e il 24% quella dei collaboratori «non esclusivi» (a regime già dal 2016), dei collaboratori cioè in pensione o in possesso di un'altra previdenza obbligatoria (coloro i quali, occupati o pensionati, con la collaborazione raddrizzano il bilancio

Le nuove aliquote		
Soggetti interessati	Carico contributivo 2013	Carico contributivo 2014
Titolari di partita Iva non assicurati obbligatoriamente, né pensionati	- 27,72% entro il massimale di € 99.034	- 27,72% entro il massimale di € 100.123
Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati	- 27,72% entro il massimale di € 99.034	- 28,72% entro il massimale di € 100.123
Parasubordinati già assicurati obbligatoriamente, o pensionati	- 20,00% entro il massimale di € 99.034	- 22,00% entro il massimale di € 100.123
Associati in partecipazione	- 27,72% entro il massimale di € 99.034	- 28,72% entro il massimale di € 100.123

familiare). Il traguardo verrà raggiunto seguendo una tabella di marcia che parte il 1° gennaio 2014 (è già partita dal 2013 per coloro che risultano pensionati o già «coperti»). L'aggravio contributivo, previsto dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012) ha inteso equiparare il costo

contributivo dei parasubordinati a quello dei dipendenti (per i quali si versa il 33%), al fine di scoraggiare il ricorso a rapporti precari. Ma vediamo intanto che cosa succederà l'anno prossimo.

I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi

relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a

detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per l'anno 2014, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 15.513 euro, l'accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se si versa un contributo pari ad almeno 372 euro). Per il versamento dei contributi in favore dei parasubordinati i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (cosiddetto principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.